

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



Come disposto dal comma 1, dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministeri che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse per il provvedimento relativo a "Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili" (A.C. 82; A.S. 2206); per il provvedimento relativo a "Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno" e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921" (A.C. 4333); per il provvedimento riguardante "Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni" (A.C. 841; A.S. 3080) e per la realizzazione di interventi a favore dei non vedenti.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato per l'applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 306/2008 e n. 11/2009, nonché per il provvedimento concernente "Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (A.C. 2424; A.S. 2514); per il provvedimento relativo a "Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti" (A.C. 4019; A.S.2829); per il provvedimento relativo a "Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza" (A.S. 272); per il provvedimento relativo a "Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di ricerca scientifica" (A.C. 746) e per il provvedimento riguardante " Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e di letteratura italiana" (A.C. 5309).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'accantonamento comprende le risorse necessarie per il provvedimento riguardante "L'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani" (A.S. 2720; A.C. 4534); per il ddl di ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009 (A.C. 4866); per il ddl di Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il governo della repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto fatto a il Cairo il 15 febbraio 2001 (A.S. 3299); per il ddl di Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003 (A.C. 5108; A.S. 3452); per il ddl di Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo



della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009 (A.S. 3285; A.C. 5421); per il ddl di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009 (A.S. 3286; A.C. 5422); per il ddl di Ratifica ed esecuzione del memorandum sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009 (A.C. 5180); per il ddl di Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009 (A.C. 5271); per il ddl dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015 fatto a Roma l'11 luglio 2012 (A.C. 5446); nonché per la realizzazione di interventi diversi.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento comprende le risorse per le scuole non statali.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è costituito dalle risorse finalizzate al provvedimento concernente "Disposizioni in favore dei territori di montagna" (A.C. 41; A.S. 2566).

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento per la realizzazione di Interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento è finalizzato per Interventi a favore della difesa del suolo, per Interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, nonché per il provvedimento concernente "Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche" (A.C. 3681; A.S. 3257).

MINISTERO DELL'INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è finalizzato per la realizzazione di Interventi per opere infrastrutturali.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

Risultati differenziali

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.



Art. 2
Gestioni previdenziali

1. Nell'allegato 2 sono indicati:

a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2013;

b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2013 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).

2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla Gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.



Art. 3

Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.
2. Gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.
3. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze la disposizione di cui al comma 4.
4. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati
5. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le disposizioni di cui ai commi 6 e 7.
6. Gli specifici stanziamenti iscritti nelle unità di voto dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell' articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. I risparmi derivanti dal precedente periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a) , del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2013 e di 11.022.401 di euro annui a decorrere dal 2015.
8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui ai commi da 9 a 20.
9. Al decreto del Presidente della Repubblica, 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 13, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente comma: "1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente, è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso."
 - b) all'art. 73 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2 ter, Il provvedimento che accoglie la domanda proposta per far valere il diritto di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 è esente dall'obbligo della registrazione.».
10. All'articolo 91 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente comma: «I compensi liquidati dal giudice e posti a carico del soccombente non possono superare il valore effettivo della causa. I compensi non comprendono le spese.». Le disposizioni di cui al presente comma e quelle di cui al comma 9, lett. a), si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.



11. All'articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente comma:

«2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate:

a) le prestazioni previste al comma 1, le modalità ed i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;

b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfettario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente.»;

b) il comma 4 è abrogato.

12. L'abrogazione dell'articolo 96, comma 4, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo art. 96, come modificato dal comma 11, lett. a), del presente articolo.

13. All'articolo 22, terzo comma, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 le parole «due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.» sono sostituite dalle seguenti parole: «un titolare e un supplente sono magistrati in pensione o in servizio, almeno di terza valutazione di professionalità; due titolari e due supplenti sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.». La presente disposizione si applica agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

14. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 294-bis è sostituito dal seguente comma: «294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89 di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri»

15. All'articolo 12, comma 2, del decreto legge 6, luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari.»;

b) al comma 2, lettera a), dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: «Sono altresì fatte salve le risorse attribuite al Ministero della Giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria»;

c) al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono inserite le seguenti: «ed il Ministero della Giustizia».



16. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la vigilanza sugli Ordini e Collegi professionali è attribuita ai ministeri di seguito indicati:

- a) al Ministero della salute è assegnata la vigilanza sull'Ordine dei biologi, sull'Ordine dei chimici e sull'Ordine dei tecnologi alimentari;
- b) al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è assegnata la vigilanza sull'ordine degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, sull'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e sull'Ordine dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
- c) al ministero del lavoro e delle politiche sociali è assegnata la vigilanza sull'Ordine dei consulenti del lavoro e sull'Ordine degli assistenti sociali;
- d) al Ministero dell'economia e delle finanze è assegnata la vigilanza sull'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Tutte le attribuzioni in materia elettorale conferite al Ministero della giustizia dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221 sono attribuite al Ministero della salute.

17. All'articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a) al comma 6, lettera s), sono apportate le seguenti modificazioni :

- al capoverso c), le parole “euro 1.500” sono sostituite con “euro 1.800”;
- il capoverso d), è così sostituito “per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000,00; per quelle di importo compreso tra 200.000,00 e 1.000.000,00 euro il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000,00 euro è pari ad euro 6.000;”;
- al capoverso e), primo periodo, le parole “euro 600” sono sostituite con “euro 650”;

b) al comma 10:

- dopo le parole “commi 6,” sono aggiunte “lettere da b) a r),”;
- le parole “ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze” sono sostituite da “al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della Giustizia”;
- le parole “e amministrativa” sono soppresse;
- in fine, è aggiunto il seguente periodo “Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera s), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e alimentato con le modalità di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.”;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunti gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, può essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in favore del personale di magistratura ordinaria. La riassegnazione prevista dal comma 10,



primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria.”;

d) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: “11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura amministrativa, e, per la restante quota, nella misura del cinquanta per cento all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunti gli obiettivi di cui al comma 12 anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del cinquanta per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, può essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in favore del personale di magistratura amministrativa. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura amministrativa.”;

e) al comma 12, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente “Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il Ministero della giustizia ed il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili ed amministrativi in numero ridotto di almeno il dieci per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia.”;

f) il comma 13 è sostituito dal seguente “Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, e l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa provvedono al riparto delle somme di cui ai commi 11 e 11-bis tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui ai commi 11 e 11-bis e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.”.

g) al comma 14, primo periodo, le parole “ fondo di cui al comma 10” sono sostituite dalle seguenti: “ capitolo di cui al comma 10, secondo periodo”.

h) al comma 15, le parole “del decreto di cui al comma 11” sono sostituite dalle seguenti “dei decreti di cui ai commi 11 e 11-bis”.

18. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal comma 17, lettera a), del presente articolo, è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.

19. Il maggior gettito derivante dall'applicazione dei commi 17, lettera a), e 18 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, come introdotto dal comma 17, lettera b), quarto alinea.

20. Le disposizioni di cui ai commi 17, lettera a), e 18 si applicano ai ricorsi notificati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

21. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 22 a 27.



22. L'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 del 1967, e successive modificazioni, è ridotta, a decorrere dall'anno 2013, di un ammontare pari a 5.287.735 euro annui.

23. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui.

24. Al fine di dare attuazione ai commi 22 e 23 con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede all'adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi dell'articolo 171 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti – funzione all'estero di assoluta priorità.

25. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11 della legge 31 marzo 2005, n. 56 è ridotta per un importo di euro 5.921.258.

26. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, è ridotta di euro 10.000.000, per l'anno 2013, di euro 5.963.544 per l'anno 2014 e di euro 9.100.000 a decorrere dall'anno 2015.

27. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995 n. 51 è abrogata.

28. È autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall'anno finanziario 2013, quale contributo all'Investment and Technology Promotion Office (ITPO/UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

29. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 30 a 48.

30. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttori dei servizi generali ed amministrativi.

31. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 30 è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.

32. Il personale docente dichiarato dalla commissione medica permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute può chiedere di essere sottoposto nuovamente a visita medico collegiale al fine di accertare il recupero dell'idoneità all'insegnamento. In caso di esito favorevole l'interessato rientra solo su posti vacanti e disponibili nei ruoli del personale docente e la sede di titolarità è attribuita secondo le procedure e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità del personale docente.

33. Le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono affidate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), che le esercita anche avvalendosi del personale medico delle aziende sanitarie locali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più



decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sentito l'Inps, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

34. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole “può riservare” sono sostituite dalla seguente: “riserva” e dopo le parole “alle esigenze della stessa” sono inserite le seguenti: “risorse finanziarie non inferiori a tre milioni di euro”.

35. Per l'anno scolastico 2012-2013 l'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi con personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali. A tal fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

36. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5 la parola “Alle” è sostituita da “Nell'anno scolastico 2012/2013 alle”;
- b) al comma 5-bis le parole “A decorrere dall'” sono sostituite da “Nell'”;
- c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis come modificati dalla legge n. 183 del 2011.

37. All'articolo 404 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato il comma 15.

38. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n.140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

39. Al comma 3 dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole “uffici scolastici regionali” sono inserite le seguenti parole “o interregionali”.



40. All'articolo 1, comma 4, lettera *f*), della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Le classi devono essere costituite da almeno 8 alunni; le classi articolate possono essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni stabilite per le scuole statali. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali."

41. All'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

"2-*bis*. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al limite costituito dall'ambito regionale, devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti le classi dell'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima.

42. A decorrere dal 1° settembre 2013 l'orario di impegno per l'insegnamento del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di 24 ore settimanali. Nelle sei ore eccedenti l'orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato prioritariamente per la copertura di spezzoni orario disponibili nell'istituzione scolastica di titolarità, nonché per l'attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo, per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione e per gli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. Le ore di insegnamento del personale docente di sostegno, eccedenti l'orario di cattedra, sono prioritariamente dedicate all'attività di sostegno e, in subordine, alla copertura di spezzoni orari di insegnamenti curriculari, per i quali il personale docente di sostegno abbia titolo, nell'istituzione scolastica di titolarità. L'organico di diritto del personale docente di sostegno è determinato a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, in misura non superiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. Il periodo di ferie retribuito del personale docente di cui al presente comma è incrementato di 15 giorni su base annua.

43. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.

44. All'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto alla fine il periodo "Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie."



45. Le disposizioni di cui ai commi dal 42 al 44 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

46. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche :

- a) al primo periodo, le parole "trecento unità" sono sostituite dalle seguenti "centocinquanta unità";
- b) al secondo periodo le parole "cento unità" sono sostituite dalle seguenti "cinquanta unità";
- c) al terzo periodo le parole "cento unità" sono sostituite dalle seguenti "cinquanta unità".

47. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per l'anno scolastico 2012/2013.

48. Salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'Amministrazione richiedente.

49. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi da 50 a 57.

50. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 5 milioni per l'anno 2013, di euro 3 milioni per l'anno 2014 e di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2015.

51. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 è ridotta di euro 24.138.218 a decorrere dall'anno 2013.

52. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1996, n. 611 è ridotta di euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013.

53. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1 agosto 2002, n. 166 è ridotta di euro 6.971.242 per l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016.

54. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono ridotti di 10.249.763 euro per l'anno 2013 e di 7.053.093 euro a decorrere dall'anno 2014.

55. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media, è rideterminato in 210 per l'anno 2013 e in 200 a decorrere dall'anno 2014.

56. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare, è fissato in 136 unità a decorrere dall'anno 2013.

57. Al secondo periodo dell'articolo 2, comma 172, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, sostituire le parole «e pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013» con le seguenti «, pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013 e pari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a decorrere dal 2015».

58. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le disposizioni di cui ai commi da 59 a 62

59. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, l'Istituto per lo sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata dello Stato la somma di euro 16.200.000,00 entro il 31 gennaio 2013, euro 8.900.000,00 entro il 31 gennaio 2014, euro 7.800.000,00 entro il 31 gennaio 2015.



60. La riduzione delle spese di cui all'articolo 8, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, allegato 3 – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è rideterminata, per ciascuno degli anni del triennio 2013 - 2015, in 3.631.646.

61. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e nel 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.

62. All'art. 59 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire le parole: “destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato” con le parole: “versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013.”.

63. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per le disposizioni di cui ai commi 64 e 65.

64. All'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sostituire le parole: “al 31 dicembre 2015” con le parole: “al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari”.

65. All'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima della parola “accreditate” sono aggiunte le seguenti parole: “con priorità per quelle”;

b) le parole: “con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali” sono sostituite dalle seguenti: “con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali”;

c) alla fine è aggiunto il seguente periodo: “Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni”.

66. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 67 a 74.

67. Il Ministero della salute, con decreto di natura non regolamentare entro il 28 febbraio 2013, adotta misure a carattere dispositivo e ricognitivo finalizzate a stabilizzare l'effettivo livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012 relative alla razionalizzazione dell'attività di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo da assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei costi dei Servizi di Assistenza Sanitaria.

68. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è ridotta di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2013..

69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.618, per la parte non abrogata dal comma 71, nonché in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

70. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 69 si provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e province autonome, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini stranieri in Italia, da regolarsi in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.



71. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresì trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. Con la medesima decorrenza è abrogata la lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

72. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 71, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.

73. Le modalità applicative dei commi da 69 a 71 del presente articolo e le relative procedure contabili sono disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

74. Dall'attuazione dei commi da 69 a 71 sono previsti risparmi di spesa quantificati in euro 22.000.000 per l'anno 2013, euro 30.000.000 per l'anno 2014 ed euro 35.000.000 a decorrere dal 2015.

75. A decorrere dall'anno 2013, conseguentemente alle economie di spesa di cui ai commi da 42 a 48 non destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo denominato "Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica", nel quale confluiscono altresì il Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nonché il Fondo di cui all'art. 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Lo stanziamento del Fondo è pari a quello degli altri Fondi che vi confluiscono ed è integrato di euro 548,5 milioni nell'anno 2014, euro 484,5 milioni a decorrere dall'anno 2015, riferiti rispettivamente alle economie di cui ai commi da 42 a 48 conseguite negli esercizi finanziari 2014, 2015 e successivi. Il Fondo è destinato, previa certificazione delle economie effettivamente conseguite e garantendo l'invarianza in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, all'integrazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole sentite l'Unione delle province italiane e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, nonché alle necessità e alle finalità dell'organico di rete di cui all'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri per il riparto del Fondo istituito ai sensi del precedente periodo tra le predette finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono abrogati il secondo periodo dell'articolo 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e il terzo periodo dell'articolo 50, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. All'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono soppresse le parole da "destinato alle missioni" sino al termine del comma.

76. Lo stanziamento definito dal comma 75 è reso disponibile, limitatamente alla quota data dall'eccedenza delle economie effettivamente conseguite nell'anno scolastico che si conclude nell'esercizio di riferimento rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 7 comma 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e di cui all'art. 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183,



subordinatamente alla verifica tecnico-finanziaria resa dal comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ne certifica anche l'invarianza sui saldi di finanza pubblica.



Art. 4

Razionalizzazione e riduzione della spesa di enti pubblici

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti sopracitati.

2. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 11.



Art 5
Riduzione della spesa degli enti territoriali

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sostituire:
 - a) al primo periodo le parole "1.000 milioni di euro" con le seguenti "2.000 milioni di euro" e le parole "1.050 milioni di euro" con le parole "2.050 milioni di euro";
 - b) al quarto periodo, le parole "per ciascuna regione, in misura corrispondente" con le seguenti "per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione, in misura proporzionale".
2. All'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 all'ultimo periodo aggiungere dopo le parole "degli importi" le seguenti "incrementati di 500 milioni di euro annui".
3. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 6 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole "2.000 milioni di euro" con "2.500 milioni di euro" e le parole "2.100 milioni di euro" con "2.600 milioni".
4. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole "1.000 milioni di euro" con "1.200 milioni di euro" e le parole "1.050 milioni di euro" con "1.250 milioni".
5. Al comma 8 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli anni 2013 e 2014, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, al netto delle riduzioni previste dalla legislazione vigente, il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 è determinato sulla base dei predetti trasferimenti.
6. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dalla presente legge, il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 del predetto articolo, è pari, nell'anno 2013, all'importo complessivamente attribuito ai comuni dal Ministero dell'interno nell'anno 2012, al netto delle riduzioni previste a carico dello stesso, per il medesimo anno 2013, dalla legislazione vigente e dalla presente legge.



Art. 6
*Razionalizzazione e riduzione della spesa nel
settore sanitario*

1. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, anche al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica:
 - a) all'articolo 15, comma 13, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole “dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono inserite le seguenti: “e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e”;
 - b) all'articolo 15, comma 13, lettera f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole “al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento”.
2. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo, il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
3. Al comma 51, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 17, comma 4, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo e al secondo periodo, le parole: “fino al 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2013”.



Art. 7

Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 12 del decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne sia comprovata documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, sul sito internet istituzionale dell'ente.

1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti e ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

3. All'art. 33, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "e comunque non superiore a 2 milioni di euro per l'anno 2012" sono sostituite dalle seguenti "di euro per l'anno 2012". Nel medesimo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le stesse finalità di cui al precedente periodo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013.";

b) dopo il comma 8-quinquies è aggiunto il seguente:

8-sexies. "I decreti di cui al presente articolo sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti".

4. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti e ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi. La violazione della



presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

5. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 4 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

6. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 4 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

7. Le disposizioni dei commi da 4 a 6 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza

8. L'applicazione delle dei commi da 4 a 7 costituisce per le Regioni condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174. La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174

9. Le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti e ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

10. All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "e altamente qualificata," sono aggiunte le seguenti: *"non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico"*.

11. All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto il seguente periodo: *"Le medesime società applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di presupposti, limiti ed obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi"*.

12. Al fine di garantire la sicurezza informatica, assicurare l'omogeneità dei sistemi informativi pubblici e promuovere la razionalizzazione della spesa pubblica in materia informatica, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stipula apposita convenzione con il Ministero dell'Economia e delle finanze per la gestione, anche per il tramite di propria società in house, della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Con la citata convenzione sono regolati la durata, i compiti, le modalità operative e gestionali del servizio ed è assicurata la copertura dei relativi costi.



13. L'indirizzo, la vigilanza ed il controllo sulle attività di cui al comma 12, sono esercitati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

14. All'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 al secondo periodo, dopo le parole "gli obblighi" sono aggiunte le seguenti parole: "e le facoltà" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"; dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

15. All'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il periodo "*ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,*" è sostituito dal seguente periodo: "*ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,*".

16. All'articolo 1, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 sono eliminate le seguenti parole: "sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione".

17. All'articolo 1, comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 dopo le parole "validamente stipulato un" è aggiunta la seguente parola: "autonomo" e sono eliminate le seguenti parole: "proposta da Consip S.p.A.",.

18. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge 26 dicembre 1999, n. 488 il periodo "In casi di particolare interesse per l'amministrazione," è sostituito dal seguente periodo: "Ove previsto nel bando di gara,"; prima della parola "condizioni" è aggiunta la seguente parola "stesse" e sono soppresse le seguenti parole: "migliorative rispetto a quelle".

19. All'articolo 1, comma 26 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con quello per la funzione pubblica, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità di attuazione del presente comma".

20. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze gestito attraverso Consip S.p.A., possono essere stipulati uno o più accordi-quadro ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'aggiudicazione di concessione di servizi, cui facoltativamente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono aderire.

21. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale



le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche, procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

22. Alla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che opera come autorità nazionale anticorruzione, è preposto un presidente nominato con le forme e le modalità di cui al medesimo articolo 13, comma 3, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione. I compensi del presidente e dei componenti della Commissione sono ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.214 in modo da garantire l'invarianza complessiva della spesa.

23. La Commissione di cui al comma 22, si avvale, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, della Guardia di finanza, che agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sui redditi. La Commissione, agli stessi fini, può richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.

24. Dall'attuazione dei commi 22 e 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

25. Per finalità di contenimento della spesa pubblica, di risparmio di risorse energetiche, nonché di razionalizzazione ed ammodernamento delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti standard tecnici di tali fonti di illuminazione e misure di moderazione del loro utilizzo fra i quali, in particolare:

- a) spegnimento dell'illuminazione ovvero suo affievolimento, anche automatico, attraverso appositi dispositivi, durante tutte o parte delle ore notturne;
- b) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, o anche solo di loro porzioni, nelle quali sono adottate le misure dello spegnimento o dell'affievolimento dell'illuminazione, anche combinate fra loro;
- c) individuazione dei tratti di rete viaria o di ambiente, urbano ed extraurbano, ovvero di specifici luoghi ed archi temporali, nei quali, invece, non trovano applicazione le misure sub b);
- d) individuazione delle modalità di ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione.

26. Gli enti locali adeguano i loro ordinamenti sulla base delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 25. Le medesime disposizioni valgono in ogni caso come principi di coordinamento della finanza pubblica nei riguardi delle regioni, che provvedono ad adeguarvisi secondo i rispettivi ordinamenti.

27. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC ed è istituita la Commissione unica per i procedimenti ambientali VIA, VAS e AIA che, a decorrere dal suo insediamento, subentra nello svolgimento delle funzioni già attribuite alle Commissioni soppresse e nei procedimenti in corso di trattazione presso di esse.



28. La Commissione unica, di cui al comma 27, è composta da 50 esperti. L'incarico dei componenti della Commissione unica è di durata triennale, rinnovabile una sola volta. La Commissione è presieduta, a titolo gratuito, dal Direttore generale competente in materia di valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede alla programmazione dei lavori. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento della Commissione.

29. Fatto salvo quanto disposto dal comma 28, i componenti della Commissione unica sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra soggetti dotati di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, mediante valutazione dei curricula. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla nomina dei componenti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

30. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico dei componenti della Commissione, in ogni caso non superiore all'ottanta per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, composto da una parte a titolo di compenso per l'attività istruttoria VIA-VAS ed una parte a titolo di compenso per l'attività istruttoria AIA, nel limite delle risorse annualmente disponibili ai sensi del comma 33. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, il trattamento economico spettante ai componenti della Commissione unica è pari all'ottanta per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, a valere sulle risorse di cui al comma 33.

31. A decorrere dall'insediamento della Commissione unica, sono abrogati gli articoli 8, ad esclusione del comma 4, e 8-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rispettivamente modificati e integrati dall'articolo 2, comma 5, lettera b), e comma 6, del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, nonché gli articoli 9, fatta eccezione per i commi 4 e 6, e 10 del DPR n. 90 del 2007 ed ogni altra disposizione incompatibile con quanto disposto dai commi da 27 a 34.

32. Sino all'insediamento della Commissione unica di cui al comma 27, per lo svolgimento delle attività sinora di competenza, rispettivamente, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, queste ultime continuano ad operare, in deroga alla soppressione di cui al comma 27. Le denominazioni “Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS” e “Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC”, ovunque ricorrano, sono sostituite con la denominazione “Commissione unica per i procedimenti ambientali VIA, VAS e AIA”. Dall'attuazione dei commi da 27 a 32 sono previsti risparmi di spesa di euro 828.000 annui a decorrere dal 2013

33. Alla copertura degli oneri per il funzionamento della Commissione unica, per l'effettuazione delle procedure VIA, VAS e AIA e per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e le conseguenti necessità logistiche ed operative, nonché per l'effettuazione dei rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente per la copertura degli oneri per le procedure VIA-VAS e AIA.

34. La verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale di competenza statale è effettuata dall'ISPRA che allo scopo utilizza le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

35. L'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2007, n. 222, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



36. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall' autorità soppressa, sono attribuiti alla direzione marittima di Reggio Calabria le funzioni ed i compiti già affidati all'Autorità Marittima dello Stretto ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n. 128, le competenze in materia di controllo dell'area VTS dello Stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008 e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.
37. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è definito l'assetto funzionale e le modalità organizzative delle restanti articolazioni del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera presenti nell'area di giurisdizione dell'autorità soppressa, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e riduzione dei costi complessivi di funzionamento.
38. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 35, 36 e 37 avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
39. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
- 1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.



Art. 8

Finanziamento di esigenze indifferibili

1. E' autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi Multilaterali di Sviluppo e del Fondo Globale per l'Ambiente.
2. E' parte della spesa complessiva di cui al comma 1 la quota dei seguenti contributi dovuti dall'Italia ai Fondi Multilaterali di Sviluppo, relativamente alle ricostituzioni già concluse, non coperta dall' art. 7 comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
 - a) International Development Association (IDA) –Banca Mondiale per euro 1.084.314.640 relativi alla quattordicesima (IDA 14), quindicesima (IDA 15) e sedicesima (IDA 16) ricostituzione del fondo;
 - b) Fondo Globale per l'Ambiente (GEF) per euro 155.990.000 relativi alla quarta (GEF 4) e quinta (GEF 5) ricostituzione del fondo;
 - c) Fondo Africano di Sviluppo (AfDF) per euro 319.794.689 relativi alla undicesima (AfDF 11) e dodicesima ricostituzione (AfDF 12) del fondo;
 - d) Fondo Asiatico di Sviluppo (ADF) per euro 127.571.798 relativi alla nona (ADF 10) e alla decima ricostituzione (ADF 11) del fondo;
 - e) Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo per euro 58.000.000 relativi alla nona ricostituzione del fondo.
 - f) Fondo Speciale per lo Sviluppo della Banca per lo Sviluppo dei Caraibi per complessivi euro 4.753.000, relativi alla settima ricostituzione del fondo.
3. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.
4. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013, 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi ad opere in corso di realizzazione ai sensi dell'articolo 2, commi 232-234 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. Al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.
6. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
7. Per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari, lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 530 milioni di euro per l'anno 2015.
8. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 300 milioni di euro per l'anno 2013 per far fronte agli oneri derivanti da transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale.
9. Per l'attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.



10. Il fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2013.

11. Al fine di finanziare interventi di natura assistenziale in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

12. Al fine di consentire alla Regione Campania l'accesso alle risorse residue spettanti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 159 milioni di euro per l'anno 2013. Il predetto importo è erogato direttamente alla regione.

13. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

14. I proventi derivanti dalla prestazione di servizi e svolgimento di attività, già in capo alla Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, e di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito della soppressione della predetta Agenzia disposta dall'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del predetto Ministero.

15. E' autorizzato il rifinanziamento della legge 1 agosto 2002, n. 182 per la partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles. La spesa di cui al presente comma, pari a euro 58.131.031, è ripartita in euro 11.818.704 per l'anno 2013, euro 11.647.276 per l'anno 2014 e euro 34.665.051 per l'anno 2015.

16. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.

17. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013.

18. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 631.662.000 euro per l'anno 2013.

19. Al fine di realizzare la bonifica dei poligoni militari di tiro è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili di parte capitale, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riferite al Ministero della difesa

20. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2013.



21. Al fine di finanziare interventi urgenti a favore delle università, delle famiglie, dei giovani, in materia sociale, per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'Aquila nonché per il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 900 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo ed il riparto tra le anzidette finalità sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

22. La dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è incrementata in termini di sola cassa per l'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2013.

23. Le dotazioni finanziarie della Missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" sono ridotte di 3.200 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.



Art. 9

Trasporto pubblico locale

1. L'articolo 16 – bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è così sostituito:

“Articolo 16-bis

1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il fondo è alimentato da un importo pari all'ammontare della compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio e sulla benzina la cui aliquota, da applicare alla previsione annuale del gettito iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, è stabilita entro il 31 gennaio 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, l'equivalenza della dotazione stessa al risultato della somma dell'importo di 465 milioni di euro per l'anno 2013, di 443 milioni di euro per l'anno 2014 e di 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, alle risorse del Fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, e alle risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio e dell'accisa sulla benzina, previste rispettivamente, dagli articoli 1, commi 295-299, della legge n. 244 del 2007 e 3, comma 12, della legge 549 del 1995, che sono abrogati dal 1° gennaio 2013, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio Sanitario nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che è sostituita dall'aumento della compartecipazione all'iva. Conseguentemente, all'articolo 30, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato il secondo periodo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali salvaguardando esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi e sono finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:

- a) un'offerta di servizio più idonea più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
- b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
- c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata ;
- d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
- e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

3. Per l'anno 2012 il Fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011 è ripartito sulla base del criterio storico.



4. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, le Regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati ad investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il decreto di cui al comma 2, alla riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenersi diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5 del decreto legislativo n. 422 del 1997 con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo di ciascun anno, sono ripartite le risorse del fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione di cui al comma 4 dei servizi nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il decreto è emanato entro il 28 febbraio.

6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 2, lettera e). La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007 i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati dovranno essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati, secondo le modalità indicate.

8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7, in conformità con il decreto di cui al comma 2.

9. La regione non può avere completo accesso al fondo di cui al comma 1, se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la



Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:

- a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione della eventuale nomina di commissari ad acta,
- b) la decadenza dei direttori generali degli enti e società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale,
- c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con la eventuale nomina di commissari ad acta.”

2. Il presente articolo entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.



Articolo 10

Istituzione dell'Agenzia per la Coesione

1. È istituita l'Agenzia per la Coesione, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. L'Agenzia è dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria e contabile ed ha sede legale in Roma.
3. L'Agenzia per la Coesione interviene nella promozione dello sviluppo economico e della coesione economica, sociale e territoriale e nella rimozione degli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese al fine di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, nel rispetto del Trattato dell'Unione Europea e in coerenza dell'articolo 119 comma 5 e articolo 3 comma 2 della Costituzione italiana nonché di quanto indicato dall'articolo 11, comma 3, lettera m) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 volto a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
4. All'Agenzia sono conferiti tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo e della coesione economica, sociale e territoriale, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi conseguenti, esercitati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 24- lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 come sostituito dalla relativa legge di conversione, nonché al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88. Il fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 è trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'Agenzia svolge, su indirizzo del Ministro vigilante, le funzioni di coordinamento, promozione e sorveglianza connesse alla programmazione e attuazione della politica di coesione, così come derivanti dal Trattato dell'Unione Europea e dai regolamenti comunitari nonché dalle norme nazionali pertinenti, affidate dalla normativa vigente al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art.14 del DPR 28 novembre 2008, n. 197, con esclusione della Direzione generale per le attività imprenditoriali e delle funzioni relative all'attività di indirizzo e vigilanza nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa che resta attribuita al Ministero dello sviluppo economico.

In particolare, l'Agenzia:

- a) coordina la programmazione degli interventi delle amministrazioni pubbliche in materia di politica di coesione assicurandone, ove rilevante, la coerenza e complementarità con le politiche pubbliche e gli interventi di settore collegati per materia;



b) d'intesa con le amministrazioni competenti e in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ovvero con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei casi ivi previsti, provvede in materia di interventi per lo sviluppo collegati alla politica di coesione, contribuendo a definire gli obiettivi operativi degli investimenti pubblici;

c) istruisce per il Ministro vigilante le proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione comunitaria e nazionale;

d) provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, partecipa ai processi di definizione delle relative politiche e vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, sull'attuazione dei programmi e realizzazione dei progetti che utilizzano fondi strutturali comunitari;

e) provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi nazionali per la coesione ai sensi del Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e atti integrativi e vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, sull'attuazione dei programmi e realizzazione dei progetti che utilizzano fondi nazionali;

f) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche coinvolte, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi attraverso: il ricorso sistematico alla valutazione; l'apertura al pubblico di informazioni e dati sulla politica e sui progetti finanziati; la costruzione di un sistema di indicatori di risultato; l'organizzazione delle necessarie attività di sorveglianza e verifica delle iniziative, fatte salve le competenze degli organismi indipendenti esterni all'Agenzia in materia di attività di controllo e quelle di monitoraggio svolte dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, le cui risultanze continuano ad essere utilizzate dall'Agenzia; la definizione, ove appropriato, di meccanismi premiali o sanzionatori; la formulazione di iniziative di innovazione amministrativa, e il sostegno mirato ai soggetti coinvolti nella programmazione e attuazione;

g) provvede all'esercizio delle funzioni di coordinamento centrale per la costruzione dei Conti pubblici territoriali finalizzati, tra l'altro, a fornire un quadro trasparente del peso finanziario delle politiche e degli interventi della coesione e a soddisfare i presupposti e i requisiti informativi per la verifica del principio di addizionalità dei fondi strutturali comunitari previsto dai regolamenti;

h) procede, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, allo studio e alla programmazione degli interventi di sviluppo a livello locale, regionale e pluriregionale e definisce opportune iniziative per la promozione e lo sviluppo di tali aree;



i) provvede in materia di formazione specialistica nelle materie di competenza.

Nello svolgimento dei propri compiti, l'Agenzia opera sulla base delle direttive impartite dal Ministro vigilante e:

- agisce secondo il principio della leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali e del coinvolgimento del partenariato economico-sociale nelle diverse fasi di programmazione e attuazione degli interventi;
- assicura i necessari caratteri di specializzazione di competenze e alta professionalità specifica delle strutture, garantendo inoltre la separazione funzionale di quelle cui è demandato l'esercizio di funzioni per i quali la normativa comunitaria prevede posizione di indipendenza funzionale e organizzativa;
- assicura l'indipendenza delle funzioni di valutazione;
- promuove lo snellimento e l'abbreviazione dei procedimenti anche sulla base di adeguate tecnologie informatiche;
- attua tutte le misure volte a conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e il contenimento dei costi operativi.

6. Per quanto non previsto dal presente decreto all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

7. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Direttore generale, scelto previo avviso pubblico in base a criteri di alta competenza, professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti il settore operativo dell'agenzia;
- b) il Comitato direttivo, composto da quattro membri e dal Direttore dell'Agenzia che lo presiede;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, è nominato il direttore dell'Agenzia per la coesione. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Resta in carica tre anni ed è rinnovabile.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è approvato lo statuto dell'Agenzia, in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili. Lo statuto disciplina le competenze degli organi di direzione, istituendo apposite strutture di controllo interno, e stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia.



10. Lo Statuto prevede che il Comitato direttivo, oltre al Direttore dell'Agenzia, sia composto da un rappresentante del Presidente del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministro dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministro dell'Economia e delle Finanze, un rappresentante della Conferenza Unificata. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e partecipano al Comitato direttivo senza oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di adozione di regolamenti e degli altri atti di carattere generale che regolano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nonché le attribuzioni delle funzioni agli organi e le modalità di nomina del Collegio dei Revisori.

11. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, sono soppressi il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 14 del DPR del 28 novembre 2008, n. 197, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.

12. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo al Dipartimento soppresso, tutte le strutture del Dipartimento, incluso il Nucleo Tecnico di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici, operanti alla data di approvazione della presente legge continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dell'Agenzia. Il Direttore Generale dell'Agenzia esercita in via transitoria le funzioni di direzione del Dipartimento di cui al comma 1 del presente articolo, limitatamente alle strutture oggetto del trasferimento all'Agenzia, in qualità di commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia. E' trasferito all'Agenzia il personale di ruolo del Ministero dello sviluppo economico assegnato, alla data del 1° gennaio 2013, alle strutture del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione oggetto del trasferimento all'Agenzia. E' fatto salvo il diritto di opzione per il mantenimento del rapporto di lavoro in essere, da esercitarsi entro il 15 febbraio 2013. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza, fatte salve modifiche conseguenti ai regolamenti di organizzazione.

13. Il personale in servizio in posizione di comando alla data del 1° gennaio 2013 presso il Dipartimento di cui al comma 11 del presente articolo può optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il transito è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nelle materie di competenze dell'Agenzia, dell'anzianità di servizio maturata nel Dipartimento di cui al comma 11 del presente articolo e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza.

14. Nelle more della definizione della effettiva dotazione organica dell'Agenzia, per la copertura dei posti eventualmente resisi vacanti per effetto di quanto previsto dai commi 12 e 13 del presente articolo, si provvede mediante l'istituto del comando;



15. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri e per i dirigenti il contratto collettivo nazionale di lavoro dell' "AREA I".

16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia, è determinata l'effettiva dotazione organica a regime, entro il limite massimo di 200 unità appartenenti alle aree funzionali, da conseguirsi non oltre il 1° gennaio 2015, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza. I posti di funzione dirigenziale, sono fissati entro il limite del 11% della dotazione organica di cui al periodo precedente, comprensivo del posto di Capo Dipartimento destinato all'istituzione della figura di Direttore dell'Agenzia, tenendo conto delle funzioni assegnate all'Agenzia e delle competenze tecnico-amministrative dei profili professionali necessari per la loro attuazione, in misura comunque non superiore al numero delle unità in servizio, alla data del 1° gennaio 2013, presso le strutture interessate dal trasferimento all'Agenzia.

17. Entro la data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dell'Agenzia, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è ridefinita l'organizzazione, la composizione e la dotazione organica del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, non superiore a 50 unità.

18. Con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione sono indicati i requisiti di alta professionalità e comprovata specializzazione richiesti ai componenti del Nucleo di cui al comma 17 e stabilite le modalità di selezione, da effettuarsi mediante procedure selettive pubbliche, sulla base di tali requisiti, da evidenziare anche sul sito istituzionale. L'incarico ai componenti del suddetto Nucleo è di durata non superiore ai quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

19. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia e non oltre la data di adozione del decreto di cui al comma 16, le strutture del Ministero dello Sviluppo Economico sono ridotte in misura corrispondente al trasferimento delle funzioni di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo.

20. All'attuazione dei commi da 7 a 18 del presente articolo si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze garantisce all'Agenzia di cui all'art. 11 la continuità dei servizi informatici già assicurati al Dipartimento in virtù dell'Accordo di Servizio stipulato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2007, anche in coerenza con i Protocolli d'intesa attualmente in vigore in tema di conferimento dei dati alla Banca dati delle



amministrazioni di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009 n.196. Entro 60 giorni dall'approvazione dello statuto dell'Agenzia il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia stipuleranno apposito Accordo per regolare le modalità di utilizzo dei predetti servizi informatici nel principio dell'invarianza della spesa.

21. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio e l'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

22. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 17 del presente articolo, in misura pari a 932.446,86 di euro, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

23. L'Unità tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e la Segreteria tecnica della cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, ridenominata Segreteria tecnica per la programmazione economica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2008 sono abrogate.

24. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riorganizzato il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assume la denominazione di "Nucleo per la valutazione dei fabbisogni e dei piani e programmi di investimenti pubblici e delle operazioni di partenariato pubblico e privato", e ne sono ridefinite, in particolare, le funzioni, anche con riferimento all'analisi di impatto della regolamentazione, la composizione e i requisiti di alta professionalità e comprovata specializzazione richiesti ai componenti del nuovo Nucleo e stabilite le modalità di selezione, da effettuarsi mediante procedure selettive pubbliche, sulla base di tali requisiti, da evidenziare anche sul sito istituzionale.. L'incarico ai componenti del suddetto Nucleo è di durata non superiore ai quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

25. Il numero dei componenti del Nucleo per la valutazione dei fabbisogni e dei piani e programmi di investimenti pubblici e delle operazioni di partenariato pubblico e privato e del Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità, di cui al comma 24 del presente articolo, è fissato nella misura massima di 25 unità.

26. Gli incarichi in essere presso l'Unità tecnica finanza di progetto, la Segreteria tecnica per la programmazione economica e il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici cessano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 24 del presente articolo.



27. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi da 23 a 26, in misura pari a 2.200.000,00 euro sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all' articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.



Art. 11
Riordino degli enti di ricerca

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituita, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la consulta dei presidenti dei seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale di fisica nucleare, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di astrofisica, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, Istituto nazionale di ricerca metrologica, Stazione zoologica "Anton Dohrn", Istituto italiano di studi germanici, Istituto nazionale di alta matematica e Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi".

2. La consulta, coordinata dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, elabora una proposta di revisione organizzativa degli enti di cui al comma 1 tale da assicurare una *governance* unitaria e più efficace degli stessi e da garantire il mantenimento dell'identità storica, l'attuale denominazione nonché l'autonomia scientifica e budgetaria.

3. La revisione organizzativa di cui al comma 2 assicura, a decorrere dall'anno 2013, la gestione unitaria della logistica, anche attraverso un piano di razionalizzazione delle sedi finalizzato al contenimento dei costi, la gestione coordinata dell'acquisto di beni e servizi attraverso l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione e delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., l'integrazione logica e organizzativa dei sistemi informativi e la gestione unitaria degli stessi, la gestione integrata dei servizi di biblioteca, il coordinamento delle relazioni internazionali.

4. La *governance* unitaria di cui al comma 2 è assicurata, tra l'altro, attraverso la predisposizione di un documento di visione strategica della ricerca, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, necessario ai fini della ripartizione del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) trasferito dal Ministero. La ripartizione del FOE è effettuata per l'esercizio finanziario 2013 su base storica e a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 all'esito di un processo di valutazione attuato dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 26 febbraio 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

5. La proposta di revisione organizzativa di cui al comma 2 è presentata al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 gennaio 2013.

6. Con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica



amministrazione e la semplificazione, gli enti di cui al comma 1 sono riordinati, trasformati o soppressi, nel rispetto dei criteri direttivi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.

7. Ai componenti della Consulta non spettano indennità, gettoni o compensi comunque denominati.

8. Per disciplinare la partecipazione nelle società ed i consorzi a totale o prevalente partecipazione degli enti o organismi vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, costituite con leggi o disposizioni statutarie, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, adotta entro il 31 dicembre 2012 uno o più decreti allo scopo di ottimizzare e razionalizzare le attività svolte da tali soggetti nel settore della ricerca e provvedere a disciplinare le forme di partecipazione pubblica, l'organizzazione ed il loro funzionamento, anche al fine di realizzare economie di spesa.

9. Il personale pubblico incaricato presso organi di vertice degli enti o organismi vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può essere collocato in aspettativa o fuori ruolo. I criteri e le modalità di determinazione e corresponsione degli emolumenti, le indennità di carica e ogni altra corresponsione per la carica agli organi e ai direttori generali degli enti, sono fissati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. E' istituita l'abilitazione scientifica nazionale che costituisce requisito necessario per l'accesso a tutti i profili dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con gli altri Ministeri vigilanti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione nonché di chiamata dei ricercatori da parte degli enti, ferme restando le modalità di accesso ai singoli livelli per concorso pubblico per il personale a tempo indeterminato.

11. Il regolamento di cui al comma 10 è adottato nel rispetto dei criteri, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

12. Al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, delibera in ordine all'utilizzo del Fondo speciale e valuta periodicamente l'attuazione del PNR;”.



13. All'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I consigli di cui al comma 1 sono composti dal presidente dell'ente, che svolge funzioni di presidente anche di detti organi, e da un numero massimo di sei componenti, due dei quali individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e gli altri quattro nominati dal consiglio di amministrazione previo esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed economica, previste dagli statuti.”.

14. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 12
Disposizioni in materia di entrate

1. Nell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato, da ultimo, dall'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 1-ter sono soppresse le parole: "fino al 31 dicembre 2013"; nel medesimo comma, sono soppresse le parole: "sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote".
2. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nella lettera a), le parole "23 per cento" sono sostituite dalle seguenti "22 per cento";
 - b) nella lettera b), le parole "27 per cento" sono sostituite dalle seguenti "26 per cento".
3. Per la proroga nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.200 milioni nel 2013 e 400 milioni nell'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al precedente periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013 ed il Governo non promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma ad altra finalità, esse sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
4. Gli oneri indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere a), c), d), e-ter), f), g), h), l-bis), l-ter) e l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili dal reddito complessivo per la parte che eccede euro 250.
5. Gli oneri di cui all'articolo 15 del citato testo unico sono detraibili dall'imposta lorda per la parte che eccede euro 250. Tale franchigia non opera con riferimento agli oneri di cui al comma 1, lettere c), dal quarto all'ottavo periodo, c-ter) e i-septies), e al comma 1-quater del medesimo articolo 15.
6. Le franchigie indicate nei commi 4 e 5 trovano applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui deducibilità dal reddito complessivo e detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del primo periodo, e quelle dei commi da 4 a 6 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
8. Gli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili dall'imposta lorda per un ammontare non superiore a euro 3.000 per ciascun periodo d'imposta. Ai fini della determinazione del predetto limite rilevano anche gli oneri e le spese la cui detraibilità è riconducibile all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi e non si tiene conto delle spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettere c), c-ter), i-septies), ed al comma 1-quater del citato testo unico.



9. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.

10. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

11. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il quarto periodo del comma 514 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. All'articolo 18 , comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole "processo penale" si aggiungano le seguenti ", con la sola esclusione dei certificati penali,"

13. A decorrere dal 1° gennaio 2013 restano confermate le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane n. 88789 del 9 agosto 2012 .

14. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II, il n. 41-bis) è abrogato;

b) alla tabella A, parte III, dopo il n. 127-duodevicies) è aggiunto il seguente: "127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.".

15. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo ed il secondo periodo sono abrogati.

16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'entrata in vigore delle medesime.

17. Le disposizioni di cui all'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano esclusivamente ai soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.

18. La compravendita di azioni, e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari.

19. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti



all'Unione Europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti sia residente in Italia, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.

20. L'imposta di cui ai commi 18 e 19 è dovuta in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 18 e 19 ad eccezione dei soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 18 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 19, concluse a decorrere dal 1 gennaio 2013, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni. Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente. Sono esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri della Unione Europea e le banche centrali e organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 18 e 19.

21. Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi dal 18 al 20.

22. Nell'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «nella misura del 27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 20 per cento». Resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n. 92 del 2012.

23. Al comma 14 dell'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 le parole “al 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle parole “al 31 dicembre 2017”.

24. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le parole : “al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle parole “al 31 dicembre 2019”.

25. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il periodo *“in tre rate di pari importo da versare: a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.”* è sostituito dal seguente: *“in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012.”*

26. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il periodo *“I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano”* è sostituito dal seguente *“Il termine di versamento di cui al comma 1 si applica”*; al secondo periodo, sono eliminate le parole *“su ciascuna rata”*.



27. Nell'articolo 1, comma 2 - bis, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n.265, sono aggiunte, infine, le seguenti parole : “ *la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:*

- a) *per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212;*
- b) *a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45.*

28. Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche nonché tra gli attivi delle gestioni separate delle imprese di assicurazione anche i crediti di imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.

29. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2012, 2013 e 2014, il reddito dominicale e agrario, sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

30. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1093 e 1094 sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del periodo precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012

31. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni transitorie per l'applicazione del comma 30.

32. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale. L'estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte di cui al comma 1 non può essere superiore a quelle indicate nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 ed all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile, n. 35.

33. A decorrere dal 1 gennaio 2013, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2002, n. 67, sono ridotti del 5 per cento.

34. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, apportare le seguenti modifiche:



- a) all'articolo 4,
- al comma 2, sostituire le parole: “a euro 5.000” con le seguenti: “a euro 2.500”;
- al comma 4, sostituire le parole: “da euro 5.000” con le seguenti: “da euro 2.500”;
- al comma 4-bis, sostituire le parole: “di euro 5.000” con le seguenti: “di euro 2.500”;
b) all'articolo 9, comma 1, al secondo periodo sostituire le parole “da euro 5.000” con le seguenti: “da euro 2.500”.

35. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 241 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.

36. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-octies) è inserita la seguente:
“i-nonies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 45, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.”;
b) all'articolo 78, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1-bis. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-nonies).”.

37. All'articolo 8-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n.33, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
“10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l'AGEA procede alla riscossione a mezzo ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società.”;
b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
“10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto sono effettuate da AGEA, che a tal fine si avvale della Guardia di Finanza. Il personale di quest'ultima esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.
10-ter . Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 del presente articolo sono proseguite, sempre avvalendosi della Guardia di Finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado.”



Art. 13

Fondi speciali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2013-2015 restano determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2013 e del triennio 2013-2015 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
4. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.



Art. 14
Entrata in vigore

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, e dall'articolo 12, commi dal 4 al 10 e comma 32, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

